



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

RIVA – Resilienza Inclusiva per un Volontariato Attivo OdV

Verbale di assemblea straordinaria n° 1/2025

Nella data 18 Febbraio 2025, alle ore 18:00,

presso la sede legale in Via Mons. V. Pascarella, 2, Cervino (CE),

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione RIVA - Resilienza Inclusiva per un Volontariato Attivo OdV, in appresso RIVA, (ex San Felice a Canello in Movimento OdV), CF 93096060616, in seconda convocazione come previsto dallo Statuto art.15, come da convocazione inviata agli associati in data 08/2/2025, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica della sede legale;
2. Modifica della forma associativa da OdV a APS;
3. Modifica dello Statuto;
4. varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente sig. Antimo Rivetti che propone come segretario verbalizzante il socio sig. Nello Pascarella che accetta.

Sono presenti n. 7 associati su 7 iscritti.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 16 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica della sede legale e cioè motivi di autonomia e indipendenza e quindi propone all'assemblea la nuova sede legale sita in Cervino (CE) alla Via Lucio Pompeo Felicissimo, 34.-----\\

Nessuno chiede di intervenire e il Presidente mette a votazione la proposta. All'unanimità l'Assemblea approva e delibera il trasferimento della sede legale al nuovo indirizzo: Via Lucio Pompeo Felicissimo, 34, Cervino (CE).-----\\

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le motivazioni della proposta di trasformare l'Associazione RIVA da Odv in APS, in particolare per le azioni che si intendono svolgere nel prossimo futuro e anche per le finalità e gli impegni che ha una APS.-----\\

Segue un breve dibattito, al termine del quale il Presidente mette a votazione la proposta di assumere per RIVA la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.-----\\

L'Assemblea all'unanimità vota e delibera a favore della volontà di trasformare la forma associativa di RIVA da OdV in APS.-----\\

Il Presidente, vista la votazione del punto 2 dell'ODG, comunica che la denominazione dell'Associazione RIVA viene modificata in "RIVA - Resilienza Inclusiva per un Volontariato Attivo APS" attesa l'iscrizione nella sezione APS del RUNTS.-----\\

Sul terzo punto all'ODG il Presidente illustra le motivazioni che hanno portato alla presente proposta e cioè che la trasformazione della forma giuridica da ODV in APS comporta la modifica strutturale e politica dello Statuto.-----\\

Il presidente quindi illustra le modifiche allo statuto, leggendo i 33 articoli che lo compongono e che si allega al presente verbale come Allegato A.-----\\

Dopo ampia ed articolata discussione, il Presidente passa alla votazione della presente proposta e l'Assemblea all'unanimità delibera e approva integralmente lo Statuto allegato e delega il Presidente a registrarlo, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate.-----

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.-----\\

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.-----

L.C.S.

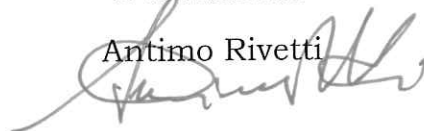
Il Segretario

Nello Pascarella



Il Presidente

Antimo Rivetti



Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il 1 ORIGINALE

dell'atto registrato al n. 357 / SERIE 3

Versati diritti per € 200,00

Caserta, il 06/03/2025



STATUTO

RIVA - Resilienza Inclusiva per un Volontariato Attivo APS

Ente di Terzo Settore - Associazione di promozione sociale

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

E' costituita, ai sensi del Codice civile in tema di associazioni e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione "RIVA - Resilienza Inclusiva per un Volontariato Attivo" (indicata anche come *Associazione* nel presente atto) con sede legale in Cervino (CE) alla Via Lucio Pompeo Felicissimo, 34. Essa rappresenta la continuazione dell'Organizzazione di Volontariato "RIVA - Resilienza Inclusiva per un Volontariato Attivo ODV" (ex San Felice a Cancellio in movimento ODV) costituita il 18/11/2015 avente CF 93096060616.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" e diventerà "RIVA – Resilienza Inclusiva per un Volontariato Attivo APS". Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti entro 30 giorni. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e succursali.

L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2. Statuto e Regolamenti

L'Associazione regola la sua attività e i rapporti tra gli associati con le norme del presente statuto.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa e vincola alla sua osservanza gli associati.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

In attuazione dello Statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.



Articolo 3 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, non ha fini di lucro e si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'Associazione si propone, inoltre, di creare uno spazio pubblico inclusivo che consenta a chiunque, democraticamente, di prendere parte alla costruzione di forme concrete di cittadinanza attiva.

Mediante la promozione di un welfare di comunità fondato sulla condivisione, sulla partecipazione e sulla responsabilità sociale, l'Associazione vuole realizzare azioni e servizi di prossimità, volti a edificare una società giusta, equa ed ecosostenibile, che utilizzi la cultura, la socialità e la solidarietà come strumenti che da un lato affermano i diritti e le libertà di ciascuno e dall'altro contrastano qualsiasi forma di discriminazione e di violenza.

In tale ottica sono finalità dell'Associazione:

- l'impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
- l'affermazione di cultura e di pratiche sociali all'altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
- la difesa e l'attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e di giustizia;
- l'implementazione di servizi di prossimità rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore;
- la promozione culturale da realizzarsi attraverso la musica, il teatro, le arti visive e i linguaggi artistici nelle loro molteplici declinazioni, anche attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- la difesa dei diritti e delle libertà di genere e la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- l'educazione alla responsabilità sociale;
- l'affermazione della cultura della legalità e della lotta alle mafie, a tutte le forme della criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere;
- l'impegno a favore di una società ecosostenibile che favorisca lo sviluppo di una coscienza ambientale e del consumo critico;
- la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra



la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

Articolo 4 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente art. 3 e si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale come indicate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di auto consumo, ai sensi del decreto legislativo 8/11/2021 n.199);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione intende realizzare le seguenti azioni:

- o Promozione e realizzazione di progettualità e singole attività di supporto alle fasce deboli della popolazione, che autonomamente e/o in collaborazione con altri enti, rispondano ai bisogni territoriali;
- o Organizzazione di attività formativo-informative volte a favorire la crescita della cultura della pace, della nonviolenza, della cittadinanza, della legalità, della solidarietà e della tutela dell'ambiente da realizzarsi anche in collaborazione con altri ETS, scuole ed Enti della Pubblica Amministrazione;
- o Realizzazione di eventi, manifestazioni e giornate dedicate a sostenere la promozione, la conservazione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale e dei beni comuni;

- Realizzazione di laboratori e attività artistico-culturali che favoriscano la socializzazione ma anche l'apprendimento di competenze specifiche nel campo teatrale, musicale, pittorico, fotografico e delle arti in genere;
- Promozione e partecipazione a progettualità che favoriscano l'integrazione tra diverse culture e la cooperazione internazionale;
- Implementazione di iniziative e campagne di sensibilizzazione che promuovono l'adozione di stili di vita sostenibili;
- Realizzazione di corsi di formazione, seminari, stage, tirocini e workshop per la formazione di volontari e di operatori sociali in genere;
- Riqualificazione/rigenerazione di un bene comune da adibire a presidio territoriale a disposizione dei cittadini;

Per il raggiungimento di tale scopo potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

L'Associazione potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi così come indicato nell'articolo 7 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 5 – Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente;

L'associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Articolo 6 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.



Articolo 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Articolo 8 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

Articolo 9 – Ammissione dei Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono ammessi all'Associazione, nel più assoluto rispetto delle norme di democrazia partecipativa, tutte le persone fisiche, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o altra qualifica professionale e/o lavorativa, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Possono aderire le Associazioni di promozione sociale ed altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro purché il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche o 3 APS così come previsto dall'art. 35 c.1 CTS. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, esso va integrato entro un anno.

Gli aspiranti soci devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare lo Statuto e i Regolamenti interni;

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo. L'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di un'eventuale non ammissione il destinatario di tale provvedimento può ricorrere per iscritto all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio, con votazione finale segreta, fermo restando, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria;

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri soci e con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto;



Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione per i nuovi iscritti o entro la fine del mese di giugno per coloro che rinnovano l'adesione all'Associazione.

Articolo 10 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 11 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto a partire dal terzo mese dall'iscrizione all'Associazione.

L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci spetta l'esercizio libero ed incondizionato dell'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

1. Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

2. Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.



Articolo 12 – Copertura assicurativa

Così come stabilito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'Associazione è tenuta ad assicurare i propri volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 13 - Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di controllo (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell'art. 25 del presente statuto)
- l'Organo di revisione (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 secondo comma codice civile.

Articolo 14 - Composizione ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con la quota sociale.

Articolo 15 - Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- sulla nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su tutto quanto demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca del Presidente
- sull'esclusione degli associati

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;



- sull'eventuale scioglimento,
- sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 16 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale dell'Associazione o sul sito, ove esistente, e mediante comunicazione scritta, a mezzo lettera/mail/pec e/o canali di messaggistica istantanea, indirizzata a ciascun associato, spedita almeno cinque giorni prima dell'assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Articolo 17 - Costituzione e deliberazioni

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 c.c..

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio in Assemblea ordinaria. Non sono ammesse deleghe in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 18 - Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.



Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni .

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 19– Nomina e composizione Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo, comprensivo del presidente, è composto da almeno *tre* componenti fino ad un massimo di *sette*, eletti dall'Assemblea dei Soci. **Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (oppure indicate dagli enti associati tra i propri associati): si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.**

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio rimane in carica per quattro anni; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 20 – Competenza

Il consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare il Consiglio:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;



- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati ;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- redige gli eventuali regolamenti interni, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- delibera sulle attività diverse a norma dall'art. 6 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017;
- nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;

Articolo 21 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

E' possibile l'intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 22 - Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.



Articolo 23 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 24 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 25 – Il tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione.

Predisporre lo schema del bilancio consuntivo redatto secondo la normativa vigente e corredato di opportune relazioni contabili.

Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

La funzione del tesoriere potrà essere svolta anche dal Presidente, dal Segretario o dal vice-presidente.

Articolo 26 – L'organo di controllo e/o di Revisione

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni.



Sussistendone l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del CTS ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di revisione legale composto come per legge. All'organo di revisione legale si applicano le norme all'uopo previste dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 27 - Libri dell'ASSOCIAZIONE

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) Il registro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta formale al Presidente.

Articolo 28 - Bilancio consuntivo ed esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio secondo le indicazioni fornite dalla normativa vigente e dal Decreto legislativo 117/17 e s.m.i.

Nel caso di svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 117/17 nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa, dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale delle stesse rispetto a quelle di interesse generale.

Se il Bilancio Consuntivo dell'Associazione è composto da ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro, l'Associazione è tenuta a redigere il bilancio sociale, che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet.

Il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se l'Associazione chiuderà il Bilancio consuntivo con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso rispettare quanto indicato dall'articolo 14 comma 2 del D.L.117 del 2017.

Articolo 29 – Personale e/o risorse retribuite

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs n.117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Articolo 30 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, come previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ha obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 31 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci. Il parere del RUNTS è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 32- Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale



formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "*ex bono ed ex equo*" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

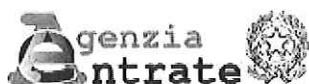
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 33–Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge 6 giugno 2016 n. 106 articolo 1, comma 2, lettera b) ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: CASERTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASERTA

Registrazione di Atto Privato

Il 06/03/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEJ, serie 3, numero 357

data di stipula: 18/02/2025

ident.vo telematico: TEJ25L0003570000F per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: RVTNTM67E10B963U

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93096060616	RVTNTM67E10B963U			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

